

Circolari 24 Fisco 10.4.2020

DL "Liquidità": le principali novità in sintesi - DL "Liquidità": le principali novità in sintesi

Il riepilogo delle principali norme emanate a fronte dell'epidemia "Covid-19"

A chi si rivolge		
Imprese	Professionisti	Persone Fisiche
Tutte le imprese	Tutti i professionisti	Tutte le persone fisiche

Abstract

Dopo la pubblicazione del DL 23/2020, cosiddetto "Decreto Legge Liquidità", proponiamo una sintesi schematica dei provvedimenti emanati fino ad oggi per affrontare l'emergenza Coronavirus, riassumendo il contenuto delle disposizioni.

Commento

Il diffondersi e l'acuirsi della epidemia da "Covid-19" ha costretto il Governo italiano ad emettere tutta una serie di provvedimenti di urgenza, volti a contrastare sia la situazione sanitaria sia la situazione economica del Paese. Di seguito si riporta un elenco di alcune delle principali leggi emanate in questo periodo.

I decreti emanati per l'emergenza epidemiologica

DL 23.02.2020 n. 6 , convertito in legge dalla L. 05.03.2020, n. 13 – ABROGATO dal DL 19/2020	Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
DPCM del 23.02.2020	Disposizioni attuative del decreto legge n. 6 del 2020
DM del 24.02.2020	Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica
DPCM del 01.03.2020	Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 6 del 2020 (questo PDCM cessa di avere efficacia dal 08.03.2020)
DL del 02.03.2020 n. 9	Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese anche di carattere fiscale
DPCM del 04.03.2020	Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 6 del 2020, applicabili sull'intero territorio nazionale (questo PDCM cessa di avere efficacia dal 08.03.2020)
DPCM del 08.03.2020	Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 6 del 2020, applicabili sull'intero territorio nazionale
DL 08.03.2020 n. 11	Misure in merito alla giustizia anche tributaria

DL 09.03.2020 n. 14

Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario, per l'accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio sanitario nazionale per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per l'assistenza a persone e alunni con disabilità, ecc

DPCM del 09.03.2020

Estensione all'intero territorio nazionale, dal 10.03.2020 al 03.04.2020, delle misure di cui all'art. 1 del DPCM del 08.03.2020 tra cui la necessità di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori nonché all'interno dei territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione ecc. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico

DPCM del 11.03.2020

Chiusura delle attività commerciali, di bar, ristoranti, ecc, eccetto le attività che assicurano i beni di prima necessità, dal 11.03.2020 al 25.03.2020 al fine di contrastare il virus "Covid-19"

DL "Cura Italia" n. 18 del 17.03.2020

Il decreto da 25miliardi di contenuto, contiene tutta una serie di norme rivolte sia al sostenimento della sanità, sia al sostenimento dei contribuenti attraverso lo slittamento o sospensione di tutta una serie di scadenze, la previsione di indennità, bonus, crediti d'imposta e detrazioni sempre finalizzate a favorire il rilancio economico in questo difficile momento nazionale ed internazionale

DPCM del 19.03.2020

Utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica

Ordinanza del Ministero della salute del 20.03.2020

Chiusura di parchi, ville, ecc, e niente passeggiate, spostamenti, nonché chiusura di certi generi alimentari

Ordinanza del Ministero della salute del 22.03.2020

Ulteriori restrizioni nei movimenti delle persone che non si possono spostare dal comune in cui si trovano se non in determinati e precisi casi

DPCM del 22.03.2020

Chiusura delle attività produttive dal 23.03.2020 al 03.04.2020, con alcune eccezioni elencate nell'allegato

DL 25.03.2020 n. 19

Previsione delle misure restrittive che Governo e Regioni posso attuare per fronteggiare l'epidemia da "Covid-19" ed individuazione delle nuove sanzioni da comminare per chi non

rispetta le disposizioni

D. MISE del 25.03.2020

Modifiche della attività che possono rimanere aperte nel periodo dal 23.03.2020 al 03.04.2020, in parziale modifica di quanto stabilito dal DPCM del 23.03.2020

DPCM del 01.04.2020

Proroga fino al 13.04.2020 delle misure di restrizione al movimento delle persone e dell'apertura delle attività economiche

DL "Liquidità" n. 23 del 08.04.2020

Disposizioni in merito alla concessione di finanziamenti alle aziende e disattivazione di determinate norme societarie che potrebbero costringere le aziende a porsi in liquidazione, ecc.

Il DL "liquidità": le principali norme in sintesi

A chi si rivolge		
Imprese	Professionisti	Persone Fisiche
Tutte le imprese	Tutti i professionisti	Tutte le persone fisiche

Abstract

Attraverso il decreto legge n. 23 del 08.04.2020, cosiddetto decreto "Liquidità", il Legislatore nazionale ha disposto una serie di interventi con lo scopo di sostenere l'economia nazionale.

Commento

Publicato in G. U. n. 94 dell'8 aprile 2020, ed entrato in vigore dal giorno successivo, 9 aprile 2020, il decreto legge battezzato "Liquidità", n. 23 dell'8 aprile 2020, contiene tutta una serie di misure volte a sostenere le aziende, sia da un punto di vista della liquidità, sia dal punto della continuità aziendale. Di seguito si sintetizzano le principali novità facendo da subito presente che si rende certamente necessario approfondire, testo alla mano, alcune specifiche disposizioni in quanto molto "criptiche".

•(Art. 1 -Sostegno alla liquidità delle imprese) Alle imprese (diverse da banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito) con sede in Italia colpite dal Covid-19, SACE SpA concede garanzie, fino al 31.12.2020, per finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle predette imprese (200 miliardi massimo di cui 30 miliardi a PMI, inclusi lavoratori autonomi e professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al fondo di garanzia L 662/96, art. 1, co. 100, lett. a). Le condizioni per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- La garanzia è rilasciata entro il 31.12.2020, finanziamenti durata massima 6 anni con preammortamento fino a 24 mesi;
- Al 31.12.2019 l'impresa non è definibile in difficoltà (Dirett. UE 651/2014);
- Al 29.02.2020 l'impresa non era presente tra le esposizioni deteriorate della banca;
- Il prestito assistito da garanzia (se ci sono più prestiti assistiti da garanzia a favore dell'impresa, si cumulano; se l'impresa fa parte di un gruppo e ci sono più prestiti assistiti da garanzia, si cumulano) non è superiore al maggiore tra (importi da comunicare alla banca):

25% del fatturato 2019 (in Italia, anche consolidato di gruppo).

Il doppio del costo del personale 2019 (in Italia, anche consolidato di gruppo); se impresa ha iniziato l'attività dopo il 31.12.2018, il legale rappresentante attesta i costi previsti per i primi due anni.

- La garanzia, in concorso paritetico sulle perdite per mancato rimborso tra garante e garantito, copre il:

90% del finanziamento se impresa:

- ha meno di 5.000 dipendenti in Italia;
- ha valore del fatturato fino a € 1,5 miliardi (consolidato di gruppo, da comunicare alla banca);

80% del finanziamento se impresa:

- ha più di 5.000 dipendenti in Italia;
- ha valore del fatturato tra € 1,5 miliardi e € 5 miliardi (consolidato di gruppo, da comunicare alla banca);

70% del finanziamento se impresa

- ha valore del fatturato superiore € 5 miliardi (consolidato di gruppo, da comunicare alla banca);

- Le commissioni annuali dovute sono le seguenti:

Per PMI:

- 25 punti base durante il 1° anno;
- 50 punti base durante il 2° e 3° anno;
- 100 punti base durante il 4°, 5° e 6° anno;

Per le altre imprese:

- 50 punti base durante il 1° anno;
- 100 punti base durante il 2° e 3° anno;
- 200 punti base durante il 4°, 5° e 6° anno;

- La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti di vigilanza;

- La garanzia copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all'impresa successivamente alla entrata in vigore del decreto, 09.04.2020, per capitale, interessi, oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

- Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi;

- L'impresa e ogni impresa che appartiene al gruppo, assume l'impegno di non approvare la distribuzione di dividendi o riacquisto di azioni nel corso del 2020;

- L'impresa assume l'impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

- il finanziatore deve dimostrare che al rilascio del finanziamento garantito, l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto;

- Il finanziamento garantito deve essere destinato a sostenere:

Costi del personale,

Investimenti o

Capitale circolante,

impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia (documentato dal legale rappresentante).

Viene disposta una procedura semplificata per il rilascio della garanzia per imprese:

- Con meno di 5.000 dipendenti in Italia.
- Con un fatturato a € 1,5miliardi.

Per le imprese che superano entrambe le soglie, il rilascio della copertura è deciso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

•(Art. 2 – Sostegno alla esportazione, internazionalizzazione, agli investimenti delle imprese) Per favorire l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, SACE SpA assume il 10% del capitale e degli interessi, dell'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa europea. Il 90% dei medesimi impegni è assunto dallo Stato.

SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi.

•(Art. 5 – Crisi d'impresa) Le norme sulla crisi d'impresa di cui al D. Lgs. 14/2019 entrano in vigore dal 01.09.2021.

•(Art. 6 – Norme temporanee in tema di riduzione de capitale) Viene disposto che dalla data di entrata in vigore del decreto, 09.04.2020 e fino al 31.12.2020, non si applicano, per le fattispecie che si verificano nel corso degli esercizi chiusi entro predetta data, le seguenti norme:

- Art. 2446, co. 2 e 3, c.c.: se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

- Art. 2447 c.c.: Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

- Art. 2482-bis, co. 4, 5 e 6, c.c.: Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate.

- Art. 2482-ter c.c.: Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

Per lo stesso periodo dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31.12.2020 non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui:

- All'art. 2484, n. 4, c.c.: Le Spa, in Sapa e Srl si sciolgono [...] per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter.
- All'art. 2545-doudecies c.c.: La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.

•(Art. 7 – Continuità aziendale) Nella redazione del bilancio in corso al 31.12.2020 può essere applicata la

prospettiva della continuità aziendale se risulta sussistente nel bilancio chiuso in data anteriore al 23.02.2020 ferma restando la convocazione dell'assemblea in 180 giorni. La disposizione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23.02.2020 e non ancora approvati.

•(Art. 8 – Finanziamenti alle società) Per i finanziamenti effettuati a favore della società dalla data di entrata in vigore del decreto 09.04.2020 e fino al 31.12.2020 non si applicano norme sulla postergazione (Artt. 2467 e 2497 quinquies c.c.).

•(Art. 9 – Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione) Per concordati preventivi e accordi di ristrutturazione che scadono tra il 23.02.2020 e il 31.12.2021, i termini di adempimento sono prorogati di 6 mesi.

•(Art. 10 – Blocco istanze di fallimento) Sono improcedibili i ricorsi depositati nel periodo dal 09.03.2020 al 30.06.2020 per la procedura di fallimento (art. 15 L.F.) e per lo stato di insolvenza prima della liquidazione coatta amministrativa (art. 195 L.F.).

•(Art. 11 – Sospensione titoli di credito) I termini di scadenza ricadenti o decorrenti dal 09.03.2020 al 30.04.2020 relativi a:

- vaglia cambiari,
- cambiali,
- altri titoli di credito,

emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, 09.04.2020, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o garanzia (per le disposizioni ulteriori si rimanda al testo dell'articolo).

•(Art. 12 – Sospensione dei mutui – Chiarimenti) In merito alla sospensione del mutuo prima casa, di cui all'art. 54 del DL 18/2020, per lavoratore autonomo si intendono anche le ditte individuali e gli artigiani. Per un periodo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, 09.04.2020, i benefici si applicano anche per i mutui in ammortamento da meno di un anno.

•(Art. 13 – Fondo garanzia PMI) Con riferimento al Fondo garanzia (L. 662/1996, art. 1, co. 100, lett. a) viene stabilito che fino al 31.12.2020:

- la garanzia è a titolo gratuito,
- l'importo massimo garantito è elevato, per singola impresa con dipendenti non superiore a 499, a € 5milioni,
- la percentuale di copertura del Fondo è elevata al 90% di ciascuna operazione finanziaria, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi; l'importo totale delle predette operazioni non può superare alternativamente:
 - il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o l'ultimo anno disponibile; per imprese costituite dal 01.01.2019 l'importo non può essere superiore ai costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- il 25% del fatturato totale 2019 del beneficiario;

che sia autocertificato il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi per PMI, e nei 12 mesi successivi per imprese con dipendenti non superiori a 499;

per le operazioni con le caratteristiche di durata e importo di cui al punto precedente, la percentuale di riassicurazione del Fondo è elevata al 100% dell'importo garantito da Confidi o da altro fondo di garanzia, se le garanzie da questi ultimi rilasciate non superano il 90%, e che non prevedano il pagamento di un premio; fino all'autorizzazione europea e successivamente all'autorizzazione per le operazioni finanziarie senza la durata e l'importo del punto precedente, le percentuali di copertura sono dell'80% per la garanzia diretta, del 90% per la riassicurazione,

- sono ammissibili al Fondo garanzia (diretta dell'80%, riassicurazione del 90%) i finanziamenti a fronte di

operazioni di rinegoziazione del debito del beneficiario purché il nuovo finanziamento preveda un credito aggiuntivo del 10%,

è estesa la durata della garanzia del Fondo in presenza della concessione della sospensione delle rate da parte di banche o intermediari finanziari,

la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione delle condizioni di ammissibilità, ma sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", se la predetta classificazione è precedente al 31.01.2020;

- la garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31.12.2019, sono state ammesse al concordato in continuità aziendale, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti e che hanno presentato un piano attestato, purché alla data di entrata in vigore del presente decreto, 09.04.2020, non presentino esposizioni che sarebbero classificate come deteriorate, non presentino importi in arretrato dopo le misure di concessione e la banca possa presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza; sono comunque escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze;

- non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie,

- la garanzia del fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia per:

operazioni di investimento immobiliare nel settore turistico, alberghiero o nell'attività immobiliare,

con durata minima di 10 anni, di importo superiore a € 500.000,

- i nuovi finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari a PMI, imprese individuali ed esercenti arti o professioni, sono ammissibili alla garanzia del fondo con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, purché tali finanziamenti prevedano:

l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione,

abbiano una durata fino a 72 mesi,

abbiano un importo non superiore al 25% del fatturato del beneficiario come da ultimo bilancio o dichiarazione fiscale,

l'importo non sia superiore a € 25.000,

il rilascio della garanzia è automatico e gratuito

- per i soggetti con ammontare dei ricavi non superiore ad € 3.200.000, con attività danneggiata da Covid-19, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con un'altra copertura del residuo 10% concessa da Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie. Tale garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario,

- la garanzia del fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque dopo il 31.01.2020.

•(Art. 36 , co. 1, 2 e 7 – Sospensione versamenti ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali) Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professioni:

- che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato,

- con ricavi o compensi non superiori a € 50.000.000 nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, 09.04.2020,

- che hanno subito una diminuzione di ricavi o compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, e

- che hanno subito una diminuzione di ricavi o compensi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente,

sono sospesi per il mese di aprile e maggio 2020 i versamenti di:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 23 e 24 DPR 600/73), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che operano come sostituti d'imposta; tale versamento è sospeso anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa;

- IVA,

- termini di versamento di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; tale versamento è sospeso anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa;

I versamenti sono effettuati, senza sanzioni e interessi, entro:

- il 30.06.2020 in un'unica soluzione,

- in 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020.

•(Art. 36 , co. 3, 4 e 7 – Sospensione versamenti ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali) Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professioni:

- che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato,

- con ricavi o compensi superiori a € 50.000.000 nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, 09.04.2020,

- che hanno subito una diminuzione di ricavi o compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, e

- che hanno subito una diminuzione di ricavi o compensi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente,

sono sospesi per il mese di aprile e maggio 2020 i versamenti di:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 23 e 24 DPR 600/73), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che operano come sostituti d'imposta; tale versamento è sospeso anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa;

- IVA,

- termini di versamento di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; tale versamento è sospeso anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa;

I versamenti sono effettuati, senza sanzioni e interessi, entro:

- il 30.06.2020 in un'unica soluzione,

- in 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020.

•(Art. 36 , co. 5 – Sospensione versamenti ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali) Le sospensioni e i nuovi termini di pagamento di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 36 valgono anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato che hanno iniziato l'attività dopo il 31.03.2020.

•(Art. 36 , co. 6 e 7 – Sospensione versamenti Iva) Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle provincie di:

- Bergamo,

- Brescia,

- Cremona,

- Lodi,

- Piacenza,

- che hanno subito una diminuzione di ricavi o corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, e

- che hanno subito una diminuzione di ricavi o corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente,

sono sospesi i versamenti per i mesi di aprile e maggio

- dell'IVA.

I versamenti sono effettuati, senza sanzioni e interessi, entro:

- il 30.06.2020 in un'unica soluzione,

- in 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020.

•(Art. 19 – Sospensione ritenute subite) Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con

- ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata del 17.03.2020:

i ricavi e i compensi percepiti tra la data del 17.03.2020 e il 31.05.2020 (nel DL 18/2020 era il 31.03.2020) non sono assoggettati a ritenuta d'acconto con riferimento (artt. 25 e 25-bis DPR 600/73):

•ai redditi di lavoro autonomo, anche per attività non esercitate abitualmente,

•Ai redditi percepiti per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere,

•Ai compensi percepiti dall'amministratore di condominio,

•Alle provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari,

•Alle provvigioni per prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio, a condizione che:

nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per avvalersi della presente opzione, i contribuenti interessati rilasciano una dichiarazione da cui risulti che non si applica la ritenuta ai sensi della presente legge.

I contribuenti interessati provvedono a versare le ritenute d'acconto non operate del sostituto, senza interessi e sanzioni:

-in un'unica soluzione entro il 31.07.2020 (nel DL 18/2020 era il 31.05.2020), o

-a rate in un massimo di 5 mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio (nel DL 18/2020 era dal mese di

maggio) (viene abrogato l'art. 62, co 7 del DL 18/2020).

•(Art. 20 – Acconti Irpef, Ires e Irap 2020) Per gli acconti Irpef, Ires e Irap, dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, non si applicano sanzioni e interessi nel caso in cui, adottando il metodo previsionale, vi sia uno scostamento tra imposta definitivamente dovuta e acconti non superiore al 20%.

•(Art. 21 – Rimessione in termini per i versamenti) I versamenti verso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 60 del DL 18/2020, che prevedeva lo slittamento dal 16.03.2020 al 20.03.2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.04.2020.

•(Art. 22 – Certificazione Unica) Per l'anno 2020 il termine di consegna delle CU agli interessati è prorogato al 30.04.2020. Non si applicano sanzioni per tardiva trasmissione se l'invio telematico delle CU all'Agenzia delle entrate avviene entro il 30.04.2020.

•(Art. 23 – DURF) La validità dei DURF emessi nel mese di febbraio 2020 ai sensi dell'art. 17-bis del D. Lgs. 241/1997 è prolungata al 30.06.2020.

•(Art. 24 – Prima casa) Sono sospesi nel periodo tra 23.02.2020 e 31.12.2020 i seguenti termini relativi alla prima casa:

- il termine di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione,

- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale,

- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso,

- il termine per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del credito d'imposta.

•(Art. 25 – Assistenza fiscale) I soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, con riferimento al periodo d'imposta 2019 possono inviare a CAF e professionisti copia per immagine della delega, ovvero copia per immagine di apposita autorizzazione in forma libera e sottoscritta, per l'accesso alla dichiarazione precompilata, copia della documentazione necessaria e copia del documento d'identità. Ciò vale anche per dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS. Finita l'emergenza la documentazione va consegnata.

•(Art. 26 – Imposta di bollo su fatture elettroniche) L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel singolo trimestre può essere versata senza sanzioni e interessi:

- per il 1° trimestre entro i termini previsti per il 2° trimestre se l'importo è inferiore a € 250;

- per il 1° e 2° trimestre entro i termini previsti per il 3° trimestre se l'importo complessivo è inferiore a € 250.

•(Art. 27 – Cessione gratuita di farmaci) Per la cessione gratuita di farmaci per fini compassionevoli non opera la presunzione di cessione (art. 1, DPR 441/97) e non è considerata destinazione a finalità estranea all'esercizio dell'impresa ai fini delle imposte sui redditi.

•(Art. 28 – Utili alle società semplici) I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci (art. 32-quater DL 124/2019) anche se distribuiti da non residenti.

Concorrono a tassazione per l'intero ammontare gli utili corrisposti alla società semplice qualora imputabili a enti pubblici e privati diversi dalle società, a trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato. Per la quota imputabile a soggetti non residenti si applicano le ritenute di cui all'art. 27 del TUIR.

Per gli utili provenienti da imprese o enti black list si applicano le disposizioni del TUIR.

Viene stabilito che le disposizioni di cui all'art. 32-quater del DL 124/2019 si applicano ai dividendi percepiti dal 01.01.2020. Però, alla distribuzione di utili che derivano da partecipazioni in soggetti Ires e formati fino al

31.12.2019 e deliberata entro il 31.12.2022 si applica la disciplina previgente rispetto a quella introdotta dalla L. 205/2017, art. 1, co. 999-1006.

•(Art. 29 – Processo tributario) Per agevolare la digitalizzazione degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata con modalità cartacea, viene previsto l'obbligo per le parti di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche.

Gli Uffici giudiziari possono notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite Pec nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente.

•(Art. 30 – Credito d'imposta sanificazione – art. 64 DL 18/2020) Il credito d'imposta per:

- esercenti attività d'impresa,

- esercenti arti o professioni,

per sanificazione ambienti di lavoro, per il 2020, pari al 50% delle spese di:

- sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro

fino ad un massimo di € 20.000 per ciascun beneficiario (riconosciuto fino ad esaurimento dell'importo di € 50.000.000 per il 2020), è riconosciuto anche per

- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

•(Art. 34 – Fondo di ultima istanza – Art. 44 DL 18/2020) Per il riconoscimento ai professionisti dell'indennità di € 600 di cui al fondo di ultima istanza (art. 44 DL 18/2020), viene specificato che non devono essere titolari di trattamento pensionistico ed iscritti alla previdenza obbligatoria in via esclusiva.

•(Art. 35 – PIN INPS) Fino alla fine dell'emergenza sanitaria, l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente.

•(Art. 36 – Termini processuali in materia tributaria – modifica all'art. 83 DL 18/2020) I termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine per proporre mediazione e reclamo sono sospesi dal 09.03.2020 al 11.05.2020 (fino al 15.04.2020 in base al precedente art. 83, co 1, DL 18/2020).

Si ricorda che

- Per le garanzie su finanziamenti concessi alle imprese è necessario interagire con gli istituti di credito.
- Per i bilanci 2020 vi è la sospensione del controllo del principio di continuità aziendale se vie era nell'esercizio precedente.